

**REGOLAMENTO (CE) N. 673/2003 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2003**

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1143/98, (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo approvato con decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal suddetto accordo. Esse si applicano a decorrere dal 1° aprile 2003.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003 ⁽⁷⁾, il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2003, e il regolamento (CE) n. 140/2003 della Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 529/2003, devono essere modificati in conformità con effetti a decorrere dal 1° aprile 2003.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 78 del 25.3.2003, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

⁽⁹⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

⁽¹⁰⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1143/98, la tabella è sostituita dal testo seguente:

«Numero d'ordine	Codici NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.4563	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	7 000	6 % ad valorem ⁽²⁾

⁽¹⁾ Codici Taric: cfr. allegato II.

⁽²⁾ Esenzione dal dazio applicabile per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/263/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e la Polonia.»

2) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000 (*), (CE) n. 2433/2000 (**), (CE) n. 2434/2000 (***) e (CE) n. 1408/2002 (****) del Consiglio e dalle decisioni 2003/18/CE (*****) e 2003/263/CE (*****), del Consiglio, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

(*) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(**) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(***) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(****) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(*****) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(*****), GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per "gruppo di prodotti" ai sensi della lettera c) si intendono:

- i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all'allegato I, oppure
- i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria, oppure
- i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure
- i prodotti del codice NC 1602 50 10 originari della Polonia, oppure
- i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania.»

4) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:

- è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,
- è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania,
- è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 4

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

- «2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale:
- è ridotta dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,
 - è ridotta del 90 % per gli animali originari dell'Ungheria e della Romania,
 - è soppressa per gli animali originari della Polonia.»

Articolo 5

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

- «c) 4 800 t di prodotti delle carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50 10 originari della Polonia.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi

(NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita)

Paese d'origine	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativi annuali dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantitativi annuali dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuale a partire dall'1.7.2004 (tonnellate)	
Ungheria	09.4707	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	13 655	15 020	1 365	
		0202						
	09.4774	0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti "onglets" e "hampes"	Esenzione	1 000	1 100	100	
		0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, in forma diversa dai pezzi detti "onglets" e "hampes"					
		0210 20 10	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate					
		0210 20 90						
0210 99 51		Pezzi detti "hampes" e "onglets" di animali della specie bovina						
0210 99 59	Altre frattaglie di animali della specie bovina							
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie							
Polonia	09.4824	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	19 200	20 800	1 600	
		1602 50 10						Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: — di animali della specie bovina — non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
Repubblica ceca	09.4623	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	3 500	3 500	0	
Slovacchia	09.4624	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	3 500	3 500	0	
Romania	09.4753	0201	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	3 500	4 000	0	
		0202						
		0206 10 95						Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati
		0206 29 91						Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati
	0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate						
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina							
09.4768	1602 50	Preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di animali della specie bovina	Esenzione	250	500	0		
Bulgaria	09.4651	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	250	250	0»	